

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 ottobre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 settembre 2014, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).** (14R00394) ..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 2014, n. 4.

**Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.** (14R00388) ..... Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2014, n. 5.

**Inserimento dell'articolo 34-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 34) nella legge provinciale sulla ricettività turistica.** (14R00389) .. Pag. 6

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0135/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353.** (14R00317) ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0136/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354.** (14R00318) ..... Pag. 9



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0137/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9. (14R00319) . . . . .** Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2014, n. 0140/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatura in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209. (14R00320) . . . . .** Pag. 13

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19.

**Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale. (14R00342) . . . . .** Pag. 15

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2014, n. 43.

**Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo). (14R00330) . . . . .** Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2014, n. 44.

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). (14R00331) . . . . .** Pag. 26

#### REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 28 gennaio 2014, n. 3.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (14R00375) . . . . .** Pag. 34

REGOLAMENTO 3 marzo 2014, n. 4.

**Regolamento per la concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà regionale. (14R00376) . . . . .** Pag. 35

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2014, n. 34.

**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14. (14R00393) . . . . .** Pag. 40

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 10 luglio 2014, n. 19.

**Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole alimentari. (14R00356) . . . . .** Pag. 40



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 settembre 2014, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2007*

1. La lettera *c*) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), sostituita dall'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, è sostituita dalla seguente:

“*c*) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;”.

2. Al comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 24/2007 le parole “della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti di cui all'articolo 3, comma 4,”.

Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 24/2007*

1. L'articolo 3 della l.r. 24/2007, da ultimo modificato dall'articolo 27 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (*Titolo per la raccolta*). - 1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

*a*) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

*b*) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

*c*) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera *a*) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.”.

Art. 3.

*Modifica all'articolo 4 della l. r. 24/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 le parole “dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo per la raccolta”.

Art. 4.


*Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, le parole “la presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, è sostituito dal seguente:

“2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2007, le parole “sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità”, sono sostituite dalle seguenti: “sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4”.



## Art. 5.

*Modifica all'articolo 7 della l. r. 24/2007*

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 24/2007 le parole "I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "I raccoglitori".

## Art. 6.

*Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007, da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 13, le parole "della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2".

## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 12 della l.r. 24/2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:

"2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

*a)* agli enti regionali di gestione delle aree protette;

*b)* alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera *a)*."

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007, le parole "enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "enti di cui all'articolo 3, comma 4,".

## Art. 8.

*Disposizioni transitorie*

1. I titoli abilitativi conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.

## Art. 9.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente);

*b)* l'articolo 27 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011).

## Art. 10.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 settembre 2014

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

14R00394

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 2014, n. 4.

**Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.**

(*Pubblicata nel s.o. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 giugno 2014*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Questa legge disciplina gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).



2. Ai fini di questa legge la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali e di segreto statistico. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione o identificazione.

3. I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti, intendendosi per tali, ai fini di questa legge, i dati resi disponibili e fruibili in linea, in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni provinciali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa*

1. Gli obblighi di pubblicazione dei procedimenti e degli atti amministrativi sono assicurati in osservanza della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti e studi associati, ed enti pubblici e privati si applica l'articolo 31-bis della medesima legge provinciale.

2. Per assicurare la massima trasparenza sull'impiego delle risorse finanziarie provinciali è pubblicata l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, disciplinata dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).

3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39-undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato nonché l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti.

4. Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.

5. La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

6. Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

7. In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997.

8. Con riferimento agli istituti di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di valutazione della dirigenza, nonché di valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, si applica quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. In osservanza delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 11, il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell'ambito delle sue competenze.

9. Per quanto riguarda la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore.

10. Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese si applica l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni generali in materia di pubblicazione di dati, documenti e informazioni*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, la Provincia, comprese le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblici e privati, con riferimento agli ambiti di materia non specificatamente disciplinati da questa legge e dalle altre leggi provinciali, adempiono agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

2. Per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per le corrispondenti fattispecie disciplinate nel medesimo decreto.



## Art. 4.

*Accesso civico*

1. Il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Provincia e gli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi di questa legge e del piano di cui all'articolo 11, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

2. La richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione.

3. In caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso da parte del responsabile della trasparenza, il richiedente può rivolgersi per la Provincia al direttore generale e, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, al funzionario di più alto livello presente nell'ente.

4. Con riferimento agli enti per i quali si applica la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell'accesso il richiedente, entro trenta giorni, può rivolgersi al difensore civico; il difensore civico, entro trenta giorni dalla richiesta, può segnalare al responsabile della trasparenza l'obbligo di pubblicazione, informandone il richiedente. In tal caso il responsabile della trasparenza procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del dato o del documento o informazione segnalati, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta segnalazione, confermi motivatamente il diniego o il differimento.

## Art. 5.

*Responsabile per la trasparenza*

1. L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal responsabile per la trasparenza. Il responsabile per la trasparenza e il responsabile della prevenzione della corruzione, se non coincidono, si coordinano tra loro per l'efficace realizzazione dei rispettivi compiti.

2. Il responsabile per la trasparenza della Provincia è nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra i dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 1997.

3. I dirigenti della Provincia e i dirigenti degli enti pubblici strumentali si uniformano alle indicazioni impartite dal rispettivo responsabile per la trasparenza per la pubblicazione diretta o per la fornitura dei dati e delle informazioni previste da questa legge.

4. Il responsabile per la trasparenza della Provincia segnala alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione i casi di inadempimento o di parziale adempimento di questa legge per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 18, comma 1-ter, della legge sul personale della Provincia 1997. Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala alla struttura compe-

tente, individuata dalla Giunta provinciale, i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative; a queste sanzioni si applica l'articolo 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

5. Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza costituiscono obiettivi specifici del programma di gestione delle strutture provinciali. Il responsabile per la trasparenza fornisce alla struttura competente in materia di programmazione le necessarie indicazioni per l'inserimento degli obiettivi nel programma di gestione. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione a decorrere dal programma di gestione per l'anno 2015.

## Art. 6.

*Modificazioni dell'articolo 39-undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 39-undecies della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente: «È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.»

2. Nel comma 1 dell'articolo 39-undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, le parole: «Per gli incarichi affidati dagli enti diversi dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici e privati della Provincia.»

## Art. 7.

*Modificazione dell'articolo 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992*

1. Nel comma 1 dell'articolo 31-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, le parole: «nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)».

## Art. 8.

*Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituita dalla seguente:

«b) pubblicazione di dati raccolti ai sensi della lettera a), nonché di quelli relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali



finalizzati ai lavori pubblici, secondo le previsioni della normativa provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, e dell'articolo 4-bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;».

2. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

#### Art. 9.

##### *Modificazioni dell'articolo 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997*

1. Nel comma 1 dell'articolo 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997, le parole: «La Giunta provinciale, con deliberazione, individua i dati e le informazioni da rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, pubblica i dati e le informazioni».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997 è inserita la seguente:

«b-bis) per ogni incarico dirigenziale: gli estremi dell'atto di conferimento, il curriculum vitae, la durata, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali e i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato, nonché degli eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti;».

3. Il comma 3 dell'articolo 75-ter è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste da questo articolo, in quanto compatibili, si applicano anche agli enti strumentali pubblici e privati della Provincia.».

#### Art. 10.

##### *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Per preparare l'adozione e l'aggiornamento del programma, per verificare la sua attuazione, per promuovere e monitorare iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione è istituito un tavolo di coordinamento formato da un componente della Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, due dei quali in rappresentanza delle minoranze consiliari. Il tavolo di coordina-

mento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.».

#### Art. 11.

##### *Disposizioni attuative*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un piano che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza, secondo un criterio di progressiva estensione dei dati pubblicati, garantendo comunque la pubblicazione dei dati previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015. Il piano è periodicamente aggiornato e tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, in coordinamento con quanto disposto in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero dei formati di dati aperti), in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, possono essere stabilite le direttive di natura tecnica per l'applicazione di questa legge, comprese quelle necessarie per definire i raccordi con le amministrazioni dello Stato per l'invio ad esse delle informazioni richieste.

3. Gli enti strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, entro novanta giorni individuano le misure per assicurare il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro il 1° gennaio 2015.

4. Con riferimento alle istituzioni scolastiche e formative, alle scuole provinciali dell'infanzia e al personale cui si applica il contratto del comparto scuola il piano previsto dal comma 1 detta specifiche disposizioni, anche tenuto conto delle direttive impartite a livello nazionale.

5. All'onere informativo previsto dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

1. Il comma 3 dell'articolo 33-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 11 (Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali), è abrogato.



## Art. 13.

*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema informativo elettronico provinciale) e 15.15.210 (Investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 maggio 2014

ROSSI

14R00388

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2014, n. 5.

**Inserimento dell'articolo 34-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 34) nella legge provinciale sulla ricettività turistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 241/II del 17 giugno 2014)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 34-bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)*

1. Dopo l'art. 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Interpretazione autentica dell'art. 34). — 1. Per disponibilità delle unità abitative ai sensi dell'art. 34, comma 1, si intende la possibilità di disporre delle stesse per esercitarvi l'attività di case e appartamenti per vacanze; il contratto di mandato non è un titolo idoneo per l'acquisizione della predetta disponibilità.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2014

ROSSI

14R00389

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0135/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») e successive modificazioni;

Visti in particolare i commi 1- 3 dell'articolo 96 della predetta legge regionale 29/2005, ai sensi dei quali:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di sette anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, e successive modifiche.»



Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera d);

Visto il proprio decreto 29 novembre 2006, n. 0353/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio";

Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0353/Pres./2006 dispone, all'articolo 3, che le agevolazioni a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio sono concesse in applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0353/Pres./2006, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1233;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1233;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

\_\_\_\_\_

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2006, n. 353, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".



## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3 del DPRReg 353/2006*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari».

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 353/2006*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)».

## Art. 4.

*Modifica all'articolo 8 del DPRReg 353/2006*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 le parole «2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «5 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

## Art. 5.

*Modifica all'articolo 11 del DPRReg 353/2006*

1. Il comma 12 dell'articolo 11 decreto del Presidente della Regione 353/2006 è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.».

## Art. 6.

*Modifica all'articolo 20 del DPRReg 353/2006*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 353/2006 le parole «dell'articolo 5 paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

## Art. 7.

*Modifica all'allegato A del DPRReg 353/2006*

1. All'allegato A) del decreto del Presidente della Regione 353/2006 le parole: «I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee di data 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, sono quelli di seguito definiti» sono soppresse.

## Art. 8.

*Sostituzione dell'allegato B al DPRReg 353/2006*

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 353/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00317



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0136/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354.**

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 98 della predetta legge regionale 29/2005 che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;

Visto il successivo comma 4 dell'art. 98 della citata legge regionale 29/2005 che stabilisce che, con regolamento, sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 3 e definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'art. 13, comma 24, lettera d);

Visto il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia";

Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2006 dispone, tra l'altro, l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, e dell'art. 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2006, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1232;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 354";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1232;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 354", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 354**

### Art. 1.

#### Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 novembre 2006, n. 354, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### Art. 2.

#### Modifiche all'art. 3 del DPREg 354/2006

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;

b) al comma 1-ter le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;

c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE)

n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

1-quinquies. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.».

### Art. 3.

#### Abrogazione dell'art. 3-bis del DPREg 354/2006

1. L'art. 3-bis del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 è abrogato.

### Art. 4.

#### Modifiche all'art. 5 del DPREg 354/2006

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) alla lettera b-bis) del comma 1, le parole: «le deroghe previste dall'art. 3-bis, comma 3 sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013»;

c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

### Art. 5.

#### Modifiche all'art. 9 del DPREg 354/2006

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 5 le parole «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) la lettera b) del comma 5-bis è soppressa.

### Art. 6.

#### Modifica all'art. 19 del DPREg 354/2006

1. Al comma 1-bis dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 le parole «dell'art. 5, paragrafo 3 e art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».



## Art. 7.

*Abrogazione degli allegati A) e B)  
del DPREg 354/2006*

1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 sono abrogati.

## Art. 8.

*Sostituzione dell'allegato C  
al DPREg 354/2006*

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione n. 354/2006 è sostituito dall'allegato A) al presente regolamento.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

## Art. 10

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.  
(*Omissis*).

**14R00318**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. **0137/Pres.**

**Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014*)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 95 e seguenti, con cui è stata autorizzata la costituzione nell'ambito del FRIE della Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanzia-

rio delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile);

Visto il «Regolamento, recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96, della legge regionale n. 11/2011» emanato con proprio decreto 16 gennaio 2012, n. 09/Pres.;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, la cui entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2014;

Ritenuto di modificare il sopra citato regolamento emanato con proprio decreto 16 gennaio 2012, n. 09/Pres., in modo da adeguare le previsioni per la concessione di aiuti «de minimis» alle nuove disposizioni dell'Unione europea in materia;


Visto il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale n. 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9», approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1227;

Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale n. 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1227;



## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale n. 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale n. 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale n. 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 4 del DPR n. 9/2012*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 9/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie legge n. 379/5 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013».

b) al comma 4 le parole: «, nonché dei finanziamenti attivati in forma di prestito partecipativo di cui al capo IV e dei finanziamenti per il consolidamento e la rimodulazione finanziaria di cui al capo V le imprese in difficoltà, in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004» sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

5-ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte.

5-quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).».

## Art. 3.

*Modifica all'articolo 5 del DPR n. 9/2012*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 9/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di de minimis, in materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.».

## Art. 4.

*Modifica all'articolo 22 del DPR n. 9/2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione n. 9/2012 le parole: «degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

## Art. 5.

*Aggiunta dell'allegato A al DPR n. 9/2012*

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 9/2012 è aggiunto l'allegato A di cui all'allegato A al presente regolamento.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.



## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2014, n. 0140/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione della Misura 321 - Azione 2 - Soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Interventi di cablatrice in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

## IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Preso atto che il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

Viste le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR;

Visto il «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e in particolare l'art. 2, comma 2, che individua le misure disciplinate da specifico regolamento, tra le quali vi è anche la misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);

Visto il «Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatrice in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 31 agosto 2011, n. 0209/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2012, n. 156 e in particolare:

l'art. 3, riguardante il soggetto beneficiario, la localizzazione territoriale e la durata dell'azione;

l'art. 8, riguardante i criteri di selezione;

l'art. 14, riguardante le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti;

l'art. 17, riguardante l'istruttoria e i controlli amministrativi sulle domande di saldo;

Preso atto che, nell'ambito della misura 321, si sono rese disponibili risorse finanziarie derivanti da economie di spesa realizzate nel corso della esecuzione delle operazioni finanziate;

Considerato opportuno utilizzare tali risorse al fine di estendere l'ambito territoriale di realizzazione degli interventi della misura 321, azione 2, ai comuni di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, tutti ricadenti in aree rurali D;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il comma 1 dell'art. 3 del proprio decreto n. 0209/ Pres./2011 al fine di prevedere che le operazioni relative all'azione in oggetto possano essere effettuate anche all'interno dei sopra indicati comuni;

Considerato che nell'ambito del Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di informazione e communication technology (Programma ERMES) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2634, sono state individuate tutte le risorse necessarie per finanziare gli interventi ivi previsti, compresi quelli selezionati a valere sul PSR;

Ritenuto pertanto opportuno eliminare i commi 3 e 4 dell'art. 8 del proprio decreto n. 0209/ Pres./2011 in quanto non necessari;



Considerato che, nel corso della realizzazione degli interventi, si sono verificati alcuni ritardi in sede di rilascio, da parte dei soggetti competenti, dei pareri e delle autorizzazioni necessari, per cui si rende indispensabile differire il termine per la rendicontazione da parte di IN-SIEL S.p.A.;

Ritenuto pertanto di modificare il comma 1 dell'art. 14 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, al fine di prevedere che il termine ultimo per la rendicontazione dei costi sostenuti da INSIEL S.p.A. sia il 31 marzo 2015, anziché il 30 giugno 2014;

Considerato altresì che la previsione, contenuta all'art. 14, comma 2, del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, dell'obbligo di presentazione, da parte di INSIEL S.p.A., degli originali delle fatture non sia conforme con gli attuali sistemi, anche telematici, di fatturazione;

Ritenuto pertanto di modificare il comma 2 dell'art. 14 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, nel senso di sopprimere le parole «in originale»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, come modificata dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e in specie l'art. 7, che disciplina i casi di sospensione del termine del procedimento e in particolare il comma 1, lettera g), che prevede che i termini per la conclusione dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria;

Visto l'art. 17, comma 4, del proprio decreto n. 0209/Pres./2011, che stabilisce che l'avvio dei controlli in loco di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 65/2011 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione degli aiuti;

Ritenuto che l'avvio di un controllo in loco costituisca causa di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per la liquidazione degli aiuti, ai sensi del citato art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000 e non generi un autonomo procedimento amministrativo;

Ritenuto necessario modificare il comma 4 dell'art. 17 del proprio decreto n. 0209/Pres./2011 al fine di adeguarlo alla intervenuta modifica legislativa, stabilendo che l'avvio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del procedimento per la liquidazione degli aiuti;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatrice in fi-

bra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1216;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatrice in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

\_\_\_\_\_


ALLEGATO

**Regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatrice in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209**

Art. 1.

*Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209 (Regolamento di attuazione della misura 321 - azione 2 - soluzione tecnica A: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - interventi di cablatrice in fibra ottica, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), dopo le parole: «nei comuni di» sono inserite le seguenti: «Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto, Casso,».



## Art. 2.

*Modifiche all'articolo 8 del decreto  
del Presidente della Regione n. 209/2011*

1. I commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 209/2011 sono abrogati.

## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 14 del decreto  
del Presidente della Regione n. 209/2011*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'alinea del comma 1 le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 marzo 2015»;

*b)* all'alinea del comma 2 le parole: «, in originale,» sono soppresse.

## Art. 4.

*Modifica all'articolo 17 del decreto  
del Presidente della Regione n. 209/2011*

1. Il comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 209/2011 è sostituito dal seguente: «4. L'avvio dei controlli di cui al comma 3 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione degli aiuti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00320

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19.

**Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima -  
della Regione Emilia-Romagna n. 225  
del 23 luglio 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

*Principi*

1. In armonia con i principi e le finalità dello statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce nell'economia solidale un modello che:

*a)* promuove i beni comuni, assicurandone l'utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;

*b)* difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali;


*c)* si fonda sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta;

*d)* è finalizzato al perseguimento del «benvivere» di tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto delle persone;

*e)* si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti;

*f)* promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia;

*g)* regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;



h) promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le competenze e le abilità che da esso derivano.

3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:

a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d'origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;

b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;

c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;

d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili — sul piano sociale e ambientale — le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;

e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;

f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;

g) «buona occupazione», per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;

h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;

i) «senso del limite (umano e naturale)», per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili;

j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini.

4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori:

a) agricoltura contadina di prossimità;

b) produzione agricola e agroalimentare biologica e bio-dinamica;

c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;

d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della bio-diversità;

e) commercio equo e solidale;

f) servizi comunitari e di prossimità;

g) edilizia sostenibile e bioedilizia;

h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;

i) finanza etica, mutualistica e solidale;

j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile;

k) riuso e riciclo di materiali e beni;

l) sistemi di scambio locale;

m) software libero;

n) turismo responsabile e sostenibile;

o) consumo critico e responsabile;

p) banche del tempo.

## Art. 2.

### Finalità

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna:

a) riconosce, valorizza e sostiene le Reti di economia solidale (RES), i Distretti di economia solidale (DES), i Gruppi di acquisto solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici di cui all'art. 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte all'attuazione e alla diffusione dell'economia solidale;

b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli articoli 6 e 7 della presente legge;

c) promuove i principi e le prassi dell'economia solidale di cui all'art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al titolo II della presente legge.

## Art. 3.


### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Rete di economia solidale (RES)», l'insieme dei soggetti — singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro — che costituiscono la Rete di economia solidale (RES);

b) «Distretto di economia solidale (DES)», il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'economia solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro;

c) «Gruppi di acquisto solidale (GAS)», i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di



salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;

d) «Banche del tempo», i soggetti associativi e/o le esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura;

e) «Commercio equo e solidale», l'attività svolta da quegli enti — non aventi scopo di lucro — che tramite esplicito richiamo nello statuto hanno come scopo il praticare un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso l'offerta di migliori condizioni economiche ed assicurando i diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, specialmente nel Sud del mondo, e che conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:

1) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair Trade Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) del 6 luglio 2006;

2) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale), e a livello regionale;

f) agricoltura contadina di prossimità: l'attività condotta da piccole aziende agricole con una produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell'ambiente e della salute, con prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata;

g) «Prodotti da filiera corta», i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

h) «Beni comuni»: beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;

i) «Sistemi locali di garanzia partecipata (SLGP)», i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi locali di garanzia partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altre parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze;

j) «Abitare solidale»: le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali;

k) «Finanza etica, mutualistica e solidale», l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della par-

tecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;

l) «Sistemi di scambio non monetario»: insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.

## TITOLO II

### SOSTEGNO ALL'ECONOMIA SOLIDALE

#### Art. 4.

##### *Misure di sostegno*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, adotta iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere:

a) lo sviluppo dell'economia solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in questo ambito;

b) il riconoscimento e l'applicazione dei «Sistemi locali di garanzia partecipata», come definiti all'art. 3, comma 1, lettera i);

c) la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell'economia solidale;

d) la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'economia solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative;

e) la creazione di «Centri per l'economia solidale», anche mediante la concessione ai soggetti dell'economia solidale di spazi e locali a titolo non oneroso.

2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di economia solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, ed in particolare:

a) nel settore agroalimentare:

1) incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità;

2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a «filiera corta», agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;



3) identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;

4) promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;

5) individuando nell'uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità;

*b)* nel settore dei servizi:

1) promuovendo e incentivando le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi realizzate e/o erogate dai soggetti impegnati nell'economia solidale, anche tramite accordi con le comunità locali;

2) promuovendo lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sul tempo come unità di misura, per lo sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità;

*c)* nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:

1) favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell'economia solidale di cui all'art. 2, lettera *a)* della presente legge;

2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei beni comuni, così come definiti all'art. 3, lettera *h)* della presente legge, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1 della presente legge;

*d)* nel settore abitativo:

1) promuovendo la diffusione di una cultura dell'abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che costruisca relazioni, sia inclusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le istanze provenienti dal basso e che operi con processi trasparenti;

2) promuovendo la ricerca, l'analisi e la realizzazione di progetti per l'abitare solidale e per il welfare;

3) promuovendo la mappatura delle potenzialità territoriali per l'abitare solidale;

4) promuovendo l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all'art. 1 della presente legge;

5) promuovendo la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto urbano come strumenti propedeutici al territorio solidale;

6) promuovendo l'interazione tra i diversi soggetti della filiera dell'abitare;

7) promuovendo bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale;

8) promuovendo il coordinamento delle attività tecnico-amministrative regionali;

9) promuovendo il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell'abitare solidale;

10) promuovendo la diffusione dell'autocostruzione, dell'autorecupero, assistiti come prassi solidale e sostenibile;

11) sollecitando l'adeguamento della normativa inerente il governo del territorio e l'attività edilizia, alle politiche abitative che sostengono l'abitare solidale;

12) sollecitando l'individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale come declinato nei punti precedenti;

*e)* nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale:

1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;

2) realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *k)*; rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo da statuto o da delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione ISTAT, e sviluppano la totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi;

3) creando un Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto previsto al precedente punto 2), per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi ad esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per la sua attuazione;

4) promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed enti locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari.

3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell'economia solidale, anche nelle loro forme organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione.



## TITOLO III

## STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI

## Art. 5.

*Strumenti*

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna:

- a) convoca e organizza il «Forum regionale dell'economia solidale», di cui al successivo art. 6;
- b) istituisce il «Tavolo regionale permanente per l'economia solidale», di cui al successivo art. 7;
- c) attiva l'«Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia-Romagna» e il «Portale Web», di cui all'art. 8.

## Art. 6.

*Forum regionale dell'economia solidale*

1. Il «Forum regionale dell'economia solidale» è uno strumento partecipativo finalizzato:

- a) al dialogo, al confronto e all'elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell'economia solidale;
- b) alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l'attuazione della presente legge;
- c) alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di economia solidale al «Tavolo regionale permanente per l'economia solidale», di cui all'art. 7, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.

2. Partecipano al Forum i soggetti dell'economia solidale, così come identificati all'art. 2, lettera a). L'accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo regionale permanente per l'economia solidale sono disciplinati dalla Giunta regionale mediante apposito atto.

## Art. 7.

*Tavolo regionale permanente per l'economia solidale*

1. Il «Tavolo regionale permanente per l'economia solidale» è presieduto dalla Giunta ed è formato:

- a) dai rappresentanti dei soggetti di economia solidale designati dal Forum regionale dell'economia solidale di cui all'art. 6;
- b) dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell'ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.

2. La composizione e l'operatività del «Tavolo regionale permanente per l'economia solidale» sono disciplinate dall'atto di Giunta di cui all'art. 6, comma 2.

3. Il «Tavolo regionale permanente per l'economia solidale» è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge.

## Art. 8.

*Osservatorio e portale Web dell'economia solidale*

1. Le attività di promozione e sostegno dell'economia solidale previste dalla presente legge sono oggetto di verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è costituito, quale organo consultivo della Regione, l'«Osservatorio dell'economia solidale dell'Emilia-Romagna», al fine di predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell'economia solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da ISTAT e CNEL. La composizione dell'Osservatorio è disciplinata dall'atto di Giunta di cui all'art. 6, comma 2.

2. La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un «Portale Web dell'economia solidale», finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all'economia solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.

## Art. 9.

*Clausola valutativa*

1. L'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'art. 8, comma 1, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
- b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;

c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'economia solidale e le eventuali criticità riscontrate.


2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture di assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2014

ERRANI

14R00342

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2014, n. 43.

**Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;  
Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Considerato quanto segue:

1. Dall'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale n. 64/2009, è emersa la necessità di riordinare il quadro normativo vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, per prevedere strumenti per il monitoraggio degli impianti, volti a contribuire alla riduzione del rischio idraulico e per introdurre misure di semplificazione e di sgravio economico per i proprietari e gestori degli impianti esistenti;

2. L'istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all'esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della legge regionale n. 64/2009;

3. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei proprietari e gestori degli impianti esistenti e al contempo agevolare l'attività istruttoria delle province, è necessario istituire un organismo tecnico interistituzionale cui affidare compiti di consulenza e supporto tecnico alla provincia ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti;

4. Il meccanismo di valutazione delle denunce di esistenza, effettuato dal nucleo di valutazione, consente alla provincia di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti, senza dover gravare il proprietario e il gestore di alcun onere, qualora l'invaso risulti già autorizzato e collaudato; viceversa sono mantenuti oneri amministrativi, ancorché graduati in relazione alla valutazione del rischio, nei casi in cui gli impianti risultino irregolari o da sanare;

5. Dal riordino introdotto nasce, infine, l'esigenza di intervenire per adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni al fine di prevedere sanzioni proporzionate al ritardo, per disciplinare gli oneri istruttori e per promuovere accordi tra le Regione e gli ordini professionali al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici nei casi previsti dalla legge;


6. È prevista l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Art. 1.

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo il punto 4 del preambolo della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), è inserito il seguente:

«4-bis. L'istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all'esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della presente legge;».



2. Dopo il punto 4-*bis* del preambolo della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente:

«4-*ter*. L'istituzione di un nucleo tecnico provinciale, quale organismo interistituzionale risponde all'esigenza di fornire consulenza e supporto tecnico alle province per gli adempimenti derivanti dalla presentazione delle denunce di esistenza finalizzate al rilascio del nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio, del provvedimento di regolamentazione e di autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti.»

#### Art. 2.

##### *Inserimento del capo I nella legge regionale n. 64/2009*

1. Prima dell'art. 1 della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente capo: «CAPO I - Disposizioni generali».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 64/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 64/2009 è sostituito dal seguente: «2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.»

2. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 64/2009, prima delle parole: «Sono altresì esclusi» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5-*bis*.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 64/2009 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Ai fini dell'implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all'art. 2-*bis*, i soggetti che intendono realizzare gli impianti e i manufatti di cui al comma 5, nonché i proprietari o i soggetti che, a qualunque titolo, esercitano i medesimi impianti ed i manufatti esistenti, comunicano i relativi dati alla provincia competente per territorio secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'art. 14.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 64/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 64/2009 è sostituito dal seguente: «2. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative in ordine al monitoraggio idrogeologico e idraulico, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 91/1998.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 64/2009 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. La Regione, anche ai fini del comma 2, assicura il costante aggiornamento del quadro conoscitivo mediante l'istituzione del catasto regionale degli invasi di cui all'art. 2-*bis*.».

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 2-*bis* (Catasto regionale degli invasi). — 1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), quale sua parte integrante, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza regionale ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, nonché ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il catasto regionale degli invasi è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Il catasto contiene tutti i dati, a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni, relativi agli invasi di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2, le province, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 91/1998, garantiscono, con le modalità telematiche indicate dal regolamento di cui all'art. 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa con particolare riferimento:

- a) alle caratteristiche essenziali degli invasi presenti sul territorio di competenza ed all'uso cui sono destinati;
- b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui all'art. 4;
- c) alle denunce di esistenza degli invasi regolarmente autorizzati e collaudati di cui all'art. 11-*bis*, comma 2, e ai conseguenti atti provvedimentali;
- d) ai procedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di cui agli articoli 11-*ter* e 11-*quater* e conseguenti atti provvedimentali;
- e) ai provvedimenti che dispongono la chiusura degli invasi, di cui all'art. 11-*quater*, comma 6, e le demolizioni di cui all'art. 11-*quater*, comma 7, nonché i relativi interventi di ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza;
- f) alle comunicazioni degli invasi esistenti e da realizzare, non soggetti alla disciplina della presente legge, ai sensi dell'art. 1, comma 5.

4. I criteri e le modalità per la gestione del catasto regionale degli invasi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009.

5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33



(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell'ambito di apposita sezione. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 2-ter nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 2-ter (*Adempimenti dei comuni*). — 1. Al fine di concorrere al monitoraggio e alla riduzione del rischio indotto connesso ad invasi esistenti e da realizzare, i comuni:

a) nell'ambito dei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi di loro competenza per la realizzazione di nuovi invasi, ne verificano la compatibilità rispetto agli insediamenti esistenti;

b) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio, ed in relazione alle diverse tipologie di invaso, prevedono limitazioni e prescrizioni in previsione di nuovi insediamenti in prossimità degli invasi esistenti.».

#### Art. 7.

##### *Inserimento del capo II nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 2-ter è inserito il seguente capo:

##### *«Capo II*

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA DI NUOVI IMPIANTI»

#### Art. 8.

##### *Inserimento del capo III nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente capo:

##### *«Capo III*

DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI ESISTENTI»

#### Art. 9.

##### *Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo il capo III della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Impianti esistenti*). — 1. Il presente capo detta disposizioni per la verifica del rischio, per il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio, per la regolarizzazione e per l'autorizzazione in sanatoria delle opere e degli invasi soggetti alla presente legge ai sensi dell'art. 1,

esistenti o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14 e di seguito indicati con il termine "impianti esistenti".

2. Per le opere di cui al presente capo restano ferme tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda gli eventuali titoli abilitativi prescritti anche in sanatoria.».

#### Art. 10.

##### *Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 10-ter (*Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti*). — 1. Presso ciascuna provincia è istituito un nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di seguito denominato Nucleo, quale organismo tecnico interistituzionale di consulenza e supporto tecnico alla provincia stessa ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti.

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da un dirigente regionale e da un dirigente provinciale, entrambi in possesso di adeguata professionalità in materia di costruzione degli invasi.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 è integrato da un dirigente del comune in cui è ubicato l'invaso oggetto di valutazione, in possesso di adeguata professionalità in materia urbanistico ambientale.

4. Il Nucleo è nominato dalla provincia su designazione delle amministrazioni di appartenenza dei suoi membri.

5. Per ciascun membro del Nucleo è nominato un supplente, designato dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 tra i propri dipendenti ed in possesso della medesima professionalità del titolare.

6. La partecipazione al Nucleo di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

7. Le modalità di funzionamento del Nucleo sono definite nel regolamento di cui all'art. 14.».

#### Art. 11.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 64/2009*

1. L'art. 11 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (*Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti*). — 1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui al comma 1 dell'art. 10-bis, inoltra alla provincia competente per territorio denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all'art. 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti medesimi da parte del Nucleo.

2. Il regolamento di cui all'art. 14 definisce i contenuti essenziali di cui alla denuncia di esistenza comprendenti almeno i dati tecnici relativi all'ubicazione, al dimensionamento e alle caratteristiche costruttive dell'impianto.

3. I dati tecnici di cui al comma 2 sono dichiarati con le modalità di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico



delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in scheda redatta sulla base del modello approvato con il regolamento di cui all'art. 14.».

#### Art. 12.

##### *Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 11-bis (*Valutazione delle denunce di esistenza*). — 1. Il Nucleo esamina le denunce di esistenza di cui all'art. 11 ed esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla classificazione dell'invaso e alla valutazione del rischio connesso.

2. Nel caso di impianti che, in esito all'istruttoria compiuta, risultano regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente, il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia provvede secondo quanto previsto all'art. 11-ter, comma 1.

3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria il Nucleo:

a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'art. 14, indica nel parere l'esito della verifica, e lo trasmette alla provincia ai fini del nulla osta alla prosecuzione all'esercizio secondo quanto previsto all'art. 11-ter;

b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei per esprimere il parere di cui alla lettera a), trasmette l'esito della verifica alla provincia che provvede secondo quanto previsto all'art. 11-*quater*.».

#### Art. 13.

##### *Inserimento dell'art. 11 ter nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 11-ter (*Nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio*). — 1. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all'art. 11-bis, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione del rischio e dà il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

2. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera a), prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo

progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la provincia ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.

3. La provincia, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui ai commi 2 e 3, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto rilasciata ai sensi del medesimo comma 2.».

#### Art. 14.

##### *Inserimento dell'art. 11-*quater* nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 11-*quater* (*Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti*). — 1. La provincia, per gli impianti di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla trasmissione dell'esito del parere del Nucleo, richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria la provincia prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. La provincia, verificata la regolare esecuzione delle opere prescritte, trasmette la documentazione degli impianti di cui al presente articolo al Nucleo per l'espressione del parere di cui all'art. 11-bis, comma 1.

3. Il regolamento di cui all'art. 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:

a) in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;

b) in caso di impianto da autorizzare in sanatoria, il progetto esecutivo dell'impianto esistente nonché il progetto definitivo degli interventi di adeguamento prescritti dalla provincia.

4. Acquisito il parere di cui al comma 2, entro il termine previsto dal regolamento di cui all'art. 14, la provincia rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

5. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l'esercizio dell'opera di ritenuta e del relativo invasore, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l'assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, compre-



se le apparecchiature, alla manutenzione e all'efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

6. La provincia dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2, entro il termine previsto dal regolamento di cui all'art. 14.

7. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la provincia può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria. A tal fine la provincia assegna al titolare dell'impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'interessato.»

#### Art. 15.

##### *Inserimento dell'art. 11-quinquies nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 11-*quater* della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 11-*quinquies* (*Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti*). — 1. La provincia esegue i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000, anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle denunce di esistenza nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria, di cui all'art. 11-*quater*.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, resta ferma la facoltà della provincia di dare prescrizioni nonché disporre interventi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario o gestore, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti di cui al presente capo.

3. Gli impianti autorizzati alla prosecuzione all'esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria ai sensi del presente capo, nonché quelli successivamente modificati sono soggetti alle disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili.

4. Nelle more dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente capo il proprietario o gestore dell'invaso che ha presentato la denuncia di esistenza garantisce la sicurezza dell'impianto ai fini della pubblica incolumità, anche mediante opere di messa in sicurezza nonché la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impianto.»

#### Art. 16.

##### *Inserimento dell'art. 11-sexies nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 11-*quinquies* della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 11-*sexies* (*Disciplina dei procedimenti*). — 1. Il regolamento di cui all'art. 14 prevede la disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti di cui al presente capo.»

#### Art. 17.

##### *Inserimento del Capo IV nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 11-*sexies* della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente capo:

«Capo IV “Disposizioni sanzionatorie e finali”.»

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 64/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Chiunque ritarda di oltre 180 giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l'esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al Capo III.»

3. Al comma 6 dell'art. 13 le parole: «all'art. 11, comma 11,» sono sostituite dalle seguenti «ed all'art. 11-*quater*, comma 7,».

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 64/2009*

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/2009 è sostituita dalla seguente:


«g) termini per la presentazione e contenuti essenziali delle denunce di esistenza degli impianti esistenti mediante l'approvazione di modello di dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nonché individuazione della documentazione da esibire da parte del denunziante su richiesta della provincia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11;»

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/2009 è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) individuazione della documentazione da trasmettere alla provincia per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11-*bis*, comma 3;»

3. Dopo la lettera g-*bis*) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/2009 è aggiunta la seguente:

«g-*ter*) termini e contenuti essenziali delle comunicazioni degli impianti e manufatti di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, mediante l'approvazione di modello di comunicazione;»



4. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/2009 è inserita la seguente:

«*d-bis*) le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di cui all'art. 10-*ter*;».

5. La lettera *g*) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente:

«*g*) le modalità di implementazione e aggiornamento dei dati del catasto di cui all'art. 2-*bis*;».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il regolamento stabilisce altresì ulteriori disposizioni di dettaglio per la disciplina dei procedimenti relativi agli impianti esistenti di cui al capo III, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11-*sexies*».

7. Il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del regolamento tengono conto e si conformano a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale e semplificazione.».

#### Art. 20.

##### *Inserimento dell'art. 14 bis nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 14-*bis* (*Accordi con gli ordini professionali*). 1. La Regione promuove accordi o convenzioni con gli ordini professionali interessati, al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei proprietari o dei soggetti che, a qualunque titolo, esercitano gli invasi.

2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 non comportano oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate.».

#### Art. 21.

##### *Inserimento dell'art. 14-ter nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 14-*bis* della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 14-*ter* (*Oneri istruttori*). — 1. Per l'espletamento delle procedure istruttorie di cui alla presente legge sono stabiliti gli oneri istruttori nelle seguenti misure:

*a*) per istruttorie a seguito di istanza di costruzione di nuovi invasi di cui all'art. 3: euro 250,00;

*b*) per istruttorie a seguito di istanza di interventi di adeguamento su invasi di cui all'art. 3: euro 200,00;

*c*) per istruttorie a seguito di istanza di dismissione di invasi di cui all'art. 9, comma 2: euro 200,00.

2. Per gli impianti esistenti di cui agli articoli 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, ove non siano già in uso specifiche tariffe delle amministrazioni competenti, si applicano gli oneri istruttori nelle seguenti misure:

*a*) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all'art. 11-*bis*, comma 2 e all'art. 11-*ter*, comma 1: euro 50,00;

*b*) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, lettera *a*), e all'art. 11-*ter*, comma 2: euro 200,00;

*c*) per istruttorie a seguito di denuncia di esistenza di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, lettera *b*), e all'art. 11-*quater*: euro 300,00.

3. Per gli impianti aventi finalità d'uso irriguo si applica una riduzione delle tariffe di cui al presente articolo pari al 30 per cento.».

#### Art. 22.

##### *Inserimento dell'art. 14-quater nella legge regionale n. 64/2009*

1. Dopo l'art. 14-*ter* della legge regionale n. 64/2009 è inserito il seguente: «Art. 14-*quater* (*Norma finanziaria*). 1. Agli oneri di cui all'art. 2-*bis*, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2015 ed in euro 10.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti stabiliti dall'unità previsionale di base (UPB) 343 «Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 23.

##### *Norma di attuazione*

1. Il regolamento di cui all'art. 14 della legge regionale n. 64/2009 è aggiornato in attuazione delle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

#### Art. 24.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 luglio 2014

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 2014.*

14R00330

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2014, n. 44.

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) sono aggiunte le parole: «Il coordinatore rimane in carica per tre anni e può essere rinominato per una sola volta, il suo operato viene valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione.».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 4 *bis* dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«*e bis*) alla elaborazione di un rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di programmazione definiti per l'area vasta.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«*5 bis*) Il comitato di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci da emettere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, approva specifico regolamento di funzionamento.».

4. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 40/2005*

1. L'articolo 11 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

*Conferenza regionale dei sindaci*

1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza regionale dei sindaci, è l'organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale.

2. La conferenza regionale dei sindaci è copresieduta dagli assessori regionali competenti per materia ed è composta dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005 ovvero dai presidenti delle società della salute. La componente comunale esprime un vicepresidente della conferenza regionale dei sindaci.

3. Alle sedute della conferenza regionale dei sindaci sono invitati:

*a*) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

*b*) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM);

*c*) i coordinatori di area vasta di cui all'articolo 9, comma 4.

4. La conferenza regionale dei sindaci:

*a*) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;

*b*) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale;

*c*) concorre all'elaborazione delle linee-guida previste dall'articolo 21, comma 6;

*d*) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a*), con riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

*e*) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unità sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto;

*f*) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'articolo 45 della l.r. 41/2005;

*g*) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 64, comma 1.

5. La conferenza regionale dei sindaci esprime i pareri di cui al comma 4, lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*), entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

6. Fermo restando il riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale integrato regionale, la conferenza regionale dei sindaci propone i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive attribuite dal medesimo piano per



l'esercizio delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 *septies*, comma 3, del decreto delegato.

7. La conferenza regionale dei sindaci valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di monitoraggio di cui all'articolo 20, lo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi.

8. Le modalità di funzionamento della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti. Il supporto tecnico amministrativo alle attività della conferenza regionale dei sindaci è assicurato da personale della competente direzione generale della Giunta regionale e, previo accordo, del soggetto rappresentativo ed associativo dei comuni in ambito regionale.».

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 11 bis.

##### *Conferenza dei sindaci di area vasta*

1. La conferenza dei sindaci di area vasta, di seguito denominata conferenza di area vasta, organizza e coordina le relazioni tra i comuni e le aziende sanitarie afferenti alla stessa area vasta, ivi comprese le aziende ospedaliere universitarie, allo scopo di esprimere indirizzi, pareri e valutazioni circa le azioni di competenza interaziendale.

2. La conferenza di area vasta è composta dai presidenti delle conferenze aziendali dei sindaci, nonché dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci o dai presidenti delle società della salute, o loro delegati, afferenti alla stessa area vasta. La conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze aziendali. Alle sedute dell'articolazione di area vasta partecipano il relativo coordinatore, gli altri direttori generali delle aziende sanitarie di pertinenza e il rettore della università di riferimento, o suo delegato.

3. La conferenza di area vasta:

*a)* concorre con propri indirizzi all'elaborazione del piano di area vasta;

*b)* esprime parere obbligatorio sul piano di area vasta;

*c)* esamina gli atti del bilancio consolidato di area vasta, di previsione e consuntivo;

*d)* esprime parere obbligatorio sui piani attuativi delle aziende ospedaliere-universitarie e relative relazioni aziendali;

*e)* esprime parere sul regolamento di funzionamento dell'area vasta.

4. La conferenza di area vasta esprime pareri sugli atti di concertazione interaziendale con particolare riguardo alle ricadute territoriali delle azioni di:

*a)* definizione dell'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, con la determinazione delle soglie, dei volumi e parametri di qualità;

*b)* definizione dei livelli appropriati di erogazione delle prestazioni, dell'organizzazione delle reti ospedaliere e delle reti specialistiche di area vasta;

*c)* definizione dei livelli appropriati della sanità territoriale e dei dipartimenti di prevenzione ove abbiano un impatto sulle politiche di area vasta.

5. La conferenza di area vasta esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

6. Il coordinatore di area vasta assicura i rapporti ed una adeguata informazione tra l'area vasta e la conferenza di area vasta. Il coordinatore di area vasta mette a disposizione idonei locali per la conferenza dei sindaci di area vasta.».

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 40/2005*

1. L'articolo 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

##### *Le conferenze dei sindaci*

1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni oppure, nel caso delle unioni di comuni, dai presidenti delle unioni ricomprese nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005 e dal direttore generale della azienda sanitaria di riferimento. La conferenza aziendale dei sindaci è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze zonali dei sindaci.

2. I componenti della conferenza aziendale dei sindaci intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

*a)* il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti degli enti locali che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;

*b)* il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria di riferimento.

3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dei pareri di cui al comma 6, lettere *c)* ed *e)*, che sono deliberati a maggioranza dai soli componenti degli enti locali.



4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente.

5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato.

6. La conferenza aziendale dei sindaci assume la funzione di snodo tra l'area vasta e la dimensione locale delle zone-distretto e in particolare:

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22;

b) approva il piano attuativo locale;

c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera a);

d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;

e) propone al Presidente della Giunta regionale, in seduta riservata alle sole componenti comunali, la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 8;

f) approva il piano integrato di salute secondo quanto previsto dall'articolo 21.

7. Il regolamento di cui al comma 4 può prevedere la costituzione di un esecutivo, del quale fanno parte di diritto i presidenti delle conferenze zonali costituite nell'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale e il direttore generale della medesima azienda unità sanitaria locale.

8. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, dall'insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all'articolo 64, comma 8.».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 40/2005*

1. L'articolo 21 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 21.

##### *Piani integrati di salute*

1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello aziendale ed è articolato per ciascuna zona-distretto e società della salute, con funzioni sia strategiche che attuative.

2. È compito del PIS:

a) definire il profilo di salute delle comunità locali di riferimento;

b) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi aziendali e zonali in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;

c) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle disuguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;

d) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;

e) individuare le modalità attuative;

f) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

g) individuare le risorse messe a disposizione dai comuni, comprese quelle destinate al finanziamento dei livelli di assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal fondo sanitario regionale;

h) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

i) individuare gli strumenti di valutazione per misurare gli obiettivi specifici di zona.

3. Il PIS è approvato dalla conferenza aziendale dei sindaci sulla base delle proposte formulate dalle conferenze zonali integrate di cui all'articolo 70 bis, comma 8, o dalle società della salute ove esistenti, in particolare in materia di cure primarie e di integrazione sociosanitaria, nonché in materia di coordinamento dei piani di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005.


4. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

5. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse di cui all'articolo 29, comma 5, della l.r. 41/2005. Le conferenze zonali dei sindaci formulano le proposte di cui al comma 3, previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento.

6. La Giunta regionale elabora, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale") apposite linee guida per la predisposizione del PIS.».



## Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 40/2005*

1. L'articolo 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

*Piani attuativi locali*

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalle conferenze aziendali dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo gli obiettivi di salute determinati dal PIS. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.

2. Le conferenze aziendali dei sindaci, previo parere dei consigli comunali, formulano indirizzi per le aziende unità sanitarie locali per l'elaborazione del piano attuativo locale.

3. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta il piano attuativo e lo trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci, che lo approva in sede plenaria.

4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato alla Giunta regionale che, entro quaranta giorni dal ricevimento, ne verifica la conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza aziendale dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformità ed essersi confrontata con la conferenza aziendale dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attività.

5. Il piano attuativo si realizza con riferimento alle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie territoriali e socio-sanitarie integrate attraverso piani annuali di attività, che tengono conto dei contenuti del PIS, e in particolare:

a) attraverso il programma operativo annuale delle cure primarie, articolato per zona-distretto, che definisce i programmi attuativi delle cure primarie, della sanità d'iniziativa, dei presidi distrettuali, delle unità complesse e delle forme associate della medicina generale; tale programma operativo definisce anche i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali delle cronicità e le relative modalità di lavoro interprofessionale;

b) attraverso l'atto per l'integrazione socio-sanitaria, articolato per zona-distretto, che definisce i programmi attuativi dei servizi e delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria determinando nel contempo il relativo budget di livello zonale costituito dalle risorse sanitarie e dalle risorse sociali; tale programma operativo definisce anche i percorsi di valutazione multidimensionale delle non autosufficienze e delle fragilità e le relative modalità di lavoro interprofessionale.

6. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta i programmi annuali di attività di cui al comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento e li trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci che lo ap-

prova; successivamente il direttore generale trasmette il programma annuale alla Giunta regionale che verifica la conformità dello stesso alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale entro quaranta giorni dal ricevimento; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza aziendale dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformità ed essersi confrontata con la conferenza aziendale dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attività.».

## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole: «, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età» sono soppresse.

## Art. 8.

*Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 40/2005 le parole: «non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e» sono soppresse.

## Art. 9.

*Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 40/2005*

1. L'articolo 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

*Zona-distretto*

1. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci.

2. Le zone-distretto:

a) valutano i bisogni sanitari e sociali della comunità e definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento;

b) assicurano l'integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale dell'azienda sanitaria e dai comuni, nonché la loro interrelazione con le politiche locali di governo del territorio;

c) assicurano l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti dalla azienda unità sanitaria locale;

d) sviluppano iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attività svolte dal servizio sanitario regionale;

e) garantiscono l'accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi aziendali;

f) assicurano il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle di prevenzione;



g) assicurano la presa in carico e il trattamento assistenziale delle cronicità, nonché la valutazione multidimensionale e la presa in carico unitaria delle non autosufficienze nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

3. A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale a seguito di avviso pubblico tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64 *bis*, previa intesa con la conferenza zonale dei sindaci, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.

4. Il responsabile di zona provvede a:

a) coordinare le attività amministrative svolte nella zona-distretto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all'articolo 58, comma 1;

b) garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e svolgere le attività di programmazione sanitaria e di integrazione sociosanitaria in diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci;

c) gestire il budget assegnato alla zona-distretto e negoziare con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli atti di programmazione condivisi con la conferenza aziendale e zonale dei sindaci;

d) stabilire, ai fini dello svolgimento delle attività di assistenza territoriale, e nei limiti delle deleghe ricevute dal direttore generale, forme di collaborazione con i presidi ospedalieri in relazione alle determinazioni dell'azienda sanitaria e agli atti di programmazione pluriennale e annuale di livello zonale coordinati dal PIS;

e) garantire le attività di monitoraggio e controllo della rete dei servizi territoriali anche in relazione con la conferenza zonale dei sindaci.

5. Nel territorio della zona-distretto il responsabile di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;

b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;

d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale, su proposta del responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;

e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4.

6. Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:

a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4;

b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di zona;

c) un medico referente unico zonale della medicina convenzionata individuato dal responsabile di zona tra i soggetti di cui al comma 5, lettera a);

d) il coordinatore sociale di cui all'articolo 37 della l.r. 41/2005.

7. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 6 il responsabile di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

8. Il responsabile di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005. L'insieme degli uffici di piano di livello zonale, afferenti alla stessa azienda sanitaria, costituisce il supporto tecnico delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 12 ed elabora il PIS aziendale.

9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di responsabile di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell'intesa prevista all'articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'articolo 71 *quindecies*.

#### Art. 10.

##### *Inserimento dell'articolo 64 ter nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'articolo 64 *bis* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 64 *ter*.

##### *Comitato di partecipazione degli utenti*

1. In ciascuna zona-distretto, ove non sia costituita la società della salute, è istituito il comitato di partecipazione degli utenti presso la conferenza zonale dei sindaci. Il comitato è composto da membri designati dalle associazioni che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni.

2. Una volta istituito e insediato il comitato di partecipazione si dota di un proprio regolamento interno per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività.



3. L'attività del comitato di partecipazione si esercita verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della zona-distretto o con essa convenzionate e accreditate.

4. Sono compiti del comitato di partecipazione nell'ambito della zona distretto di riferimento:

a) contribuire alla programmazione delle attività avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo;

b) esprimere parere sulla proposta dell'articolazione zonale del PIS entro trenta giorni dal ricevimento;

c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie della zona-distretto o con essa convenzionate e accreditate;

d) verificare e esprimere parere sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;

e) redigere, formulando anche specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sul piano attuativo locale in merito allo stato dei servizi.

5. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto di riferimento e richiedere specifiche studi e approfondimenti.

6. Al fine di assicurarne la operatività e favorire un rapporto organico e la partecipazione dei cittadini sono messi a disposizione del comitato di partecipazione, da parte del soggetto individuato dalla convenzione di cui all'articolo 70 bis, locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute, così come si provvede alla pubblicizzazione degli stessi.

7. Al fine di garantire le finalità, di cui al comma 4, e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche sono promosse due "agorà della salute" all'anno, aperte alla popolazione, in cui è assicurata la presenza degli assessori regionali di riferimento.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'articolo 70 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 40/2005 dopo le parole «coordinamento tecnico» sono aggiunte le seguenti: «o, in via sperimentale, a carattere gestionale».

#### Art. 12.

##### *Inserimento dell'articolo 70 bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'articolo 70 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 70 bis.

##### *Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria*

1. Negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute l'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria è attuata attraverso apposita convenzione.

2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005, della zona distretto e dall'azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto.

3. La responsabilità della gestione è attribuita all'azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 66/2008 e le altre destinate a finanziare le attività sociali a rilevanza sanitaria siano attribuite al soggetto che gestisce in forma associata i servizi sociali.

5. La convenzione può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 41/2005 da parte dei comuni ivi compresi quelli tenuti all'esercizio associato di tali funzioni.


6. Entro il 31 dicembre 2014 le conferenze zonali dei sindaci trasmettono alla Giunta regionale le convenzioni di cui al comma 1.

7. I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005. Se l'ambito territoriale della zona distretto coincide con quello dell'unione di comuni, l'approvazione della convenzione spetta alla giunta dell'unione. La convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e delle unioni della conferenza medesima. La convenzione è sottoscritta dal presidente dell'unione in caso di coincidenza dell'ambito territoriale.

8. L'organo comune per l'esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione è la conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato. La conferenza esercita le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le deliberazioni della conferenza sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione.

9. La convenzione definisce, in particolare, le modalità organizzative adottate in riferimento a:

- a) i processi di programmazione e di partecipazione;
- b) l'integrazione socio-sanitaria;



c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;

d) la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati.

10. Il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione è rappresentato dalla zona-distretto. Il responsabile della zona-distretto provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività proprie dell'esercizio associato secondo le modalità individuate dalla convenzione.

11. L'esercizio associato opera con personale proveniente dall'azienda unità sanitaria locale e dagli enti locali.

12. Le funzioni e i servizi attinenti gli interventi in materia socio sanitaria sono finanziati dagli enti associati secondo i criteri stabiliti dalla convenzione nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.

13. Se i comuni della zona distretto costituiscono una unione il cui ambito territoriale coincide con la zona distretto, l'organo comune per l'esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione di cui al comma 3 è la giunta dell'unione, integrata dal rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale. Le deliberazioni sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale elabora, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 44/2014, un apposito schema-tipo per la predisposizione della convenzione di cui al presente articolo.»

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005*

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 le parole: «piano integrato di salute» sono sostituite dalle seguenti: «proposta di piano integrato di salute e piano di inclusione zonale».

2. Al comma 6 dell'articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 le parole: «del piano integrato di salute» sono sostituite dalle seguenti: «della proposta di piano integrato di salute».

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'articolo 71 novies della l.r. 40/2005*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: «, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64 bis.»

2. Al comma 3 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 dopo le parole: «L'incarico di direttore della società della salute» sono aggiunte le seguenti: «è esclusivo ed».

3. Al comma 4 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 dopo le parole «trattamento economico» sono aggiunte le seguenti: «omnicomprensivo».

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 le parole: «il piano integrato di salute» sono sostituite dalle seguenti: «la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale».

#### Art. 15.

##### *Inserimento dell'articolo 71 novies decies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'articolo 71 octies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71 novies decies.

##### *Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71 bis*

1. Le società della salute già costituite all'entrata in vigore della l.r. 44/2014 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, a condizione che entro il 31 dicembre 2014 sussistano entrambi i seguenti requisiti:

a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera c);

b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

2. Possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, anche le società della salute che si impegnano ad assicurare le gestioni unitarie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro il 31 marzo 2015.

3. Entro il 31 dicembre 2014 le società della salute che intendono continuare ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione attestante quanto previsto ai commi 1 e 2.

4. Sono soggette alle procedure di scioglimento di cui all'articolo 71 vicies le società della salute che alla data del 31 marzo 2015:

a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) non hanno trasmesso alcuna documentazione;

c) non hanno adempiuto l'impegno di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale dei sindaci, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 e in caso di esito negativo della verifica invita le società della salute ad avviare le procedure di scioglimento nonché ad attivare la convenzione di cui all'articolo 70 bis in modo da garantire la continuità assistenziale.

6. Le assemblee dei soci delle società della salute che proseguono le attività svolgono le funzioni attribuite alla conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005, ed in particolare:

a) approvano il piano di inclusione zonale;

b) formulano le proposte di articolazione zonale del PIS.



7. Il proseguimento delle attività delle società della salute in attuazione del comma 1 assolve alle funzioni previste dall'articolo 70 *bis* e alle funzioni previste dall'articolo 36 della l.r. 41/2005.».

#### Art. 16.

##### *Inserimento dell'articolo 71 vicies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'articolo 71 *novies decies* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71 *vicies*.

##### *Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute*

1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 71 *novies decies*, sono sciolte con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure previste dallo statuto.

3. L'assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento dell'ente mediante approvazione, entro il 31 marzo 2015, di una deliberazione, assunta all'unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, comunque non anteriore al 30 giugno 2015, a decorrere dalla quale l'ente è estinto e si producono gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell'ente estinto, nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai comuni e all'azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione.

4. Se alla data del 31 marzo 2015 la società della salute non è stata sciolta ai sensi dello statuto o l'assemblea non ha provveduto a deliberare lo scioglimento ai sensi del comma 3, la società della salute è sciolta di diritto; l'ente continua ad operare fino alla sua estinzione in gestione commissariale. Dal 31 marzo 2015 tutti gli organi della società della salute di cui all'articolo 71 *quinquies* decadono, e le funzioni sono assunte, in qualità di commissario straordinario, dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. Il commissario straordinario, con propri decreti dotati di immediata esecutività, provvede alla ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, alla definizione della massa attiva e passiva, e all'attribuzione a ciascuno degli enti partecipanti delle funzioni e delle relative attività e passività, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione dell'azienda unità sanitaria locale quale soggetto che subentra nelle funzioni e succede nei rapporti attivi e passivi della società della salute afferenti alle funzioni di competenza dell'unità sanitaria locale medesima;

b) individuazione dei singoli comuni quali soggetti che subentrano nelle restanti funzioni e succedono nei restanti rapporti attivi e passivi della società della salute, ciascuno in proporzione tra di loro alle quote che risultano in capo ai comuni ai sensi dell'atto costitutivo o dello statuto.

5. Gli schemi dei decreti commissariali di cui al comma 4 sono previamente comunicati ai comuni, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione dei crediti e dei debiti; gli atti sono adottati valutate le osservazioni. Alla data prevista dai singoli decreti di cui al comma 4, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni e l'azienda unità sanitaria locale, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative di bilancio.

6. Il commissario di cui al comma 4 assicura, per quanto necessario, la prosecuzione delle attività dell'ente, fino alla data, stabilita nei decreti, dalla quale decorre il subentro e la successione delle funzioni e delle relative attività e passività. Il commissario provvede alla dichiarazione di estinzione dell'ente a decorrere da una data non successiva al 30 giugno 2015. I decreti di trasferimento delle funzioni, delle attività e delle passività sono comunicati dal commissario ai soggetti pubblici e privati interessati.

7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, e 4 il personale che risulta comandato alla società della salute, rientra nella disponibilità dell'ente che ha disposto il comando. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è assegnato, in relazione alle funzioni prevalenti esercitate, all'ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall'atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto, alla partecipazione alla spesa del suddetto personale.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2014, risulta trasferito alla società della salute rientra nella disponibilità dell'ente che ha disposto il trasferimento. Il personale assunto direttamente dalla società della salute mediante concorso pubblico è trasferito all'ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla partecipazione alla spesa di detto personale.

9. Al personale di cui al comma 8 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso la società della salute. Qualora l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso la società della salute sia superiore a quello derivante dall'inquadramento presso l'ente cui il personale è trasferito, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.

10. Se lo scioglimento della società della salute è effettuato ai sensi dello statuto, i beni mobili e immobili della società della salute sono assegnati agli enti parteci-



panti secondo quanto previsto dall'atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto. È comunque ammessa, in caso di mancanza o di carenza di disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'assegnazione dei beni mediante accordo tra gli enti medesimi, sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni e dal direttore dell'azienda unità sanitaria locale.

11. Se si procede allo scioglimento della società della salute ai sensi del comma 3, la deliberazione dispone sull'assegnazione dei beni mobili e immobili. Se si procede allo scioglimento ai sensi del comma 4, i beni mobili e immobili conferiti a qualsiasi titolo dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale rientrano nella disponibilità dei soggetti medesimi. I beni mobili e immobili acquisiti direttamente dalla società della salute sono assegnati dal commissario agli enti partecipanti previo accordo tra gli enti medesimi. In caso di mandato accordo, il commissario provvede all'assegnazione in maniera indivisa, sulla base delle quote che risultano in capo ai comuni e all'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'atto costitutivo o, in mancanza, dello statuto.

12. Se, successivamente all'estinzione della società della salute, emergono rapporti attivi o passivi non considerati negli atti di successione e subentro, per i suddetti rapporti si applicano le regole della solidarietà attiva e passiva tra gli enti già partecipanti alla società della salute. I soggetti medesimi rispondono delle obbligazioni ciascuno per la quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto.»

Art. 17.

*Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 3 *bis* dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«3 *ter*. Al fine di promuovere ulteriormente l'efficienza e l'operatività delle competenze di cui al comma 1 lettere *c*) e *d*), l'ESTAR promuove azioni finalizzate all'integrazione funzionale delle esperienze innovative attive in Toscana in tali ambiti, anche valorizzando formule societarie o consortili per le quali sussistono i requisiti previsti dalla legge per gli affidamenti in house.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2014.

(*Omissis*).

14R00331

## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 28 gennaio 2014, n. 3.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 gennaio 2014)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*

1. All'allegato B, Titolo "Direzione regionale Risorse umane e sistemi informativi": la declaratoria delle competenze viene sostituita dalla seguente:

«Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l'attuazione; dispone organizzazione e dimensionamento degli organici dell'ente. Cura selezione, reclutamento, formazione e sviluppo professionale, valutazione del personale; organizzazione delle competenze; provvede alla mobilità del personale interna ed esterna, al trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico. Disciplina le procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEF-SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe degli incarichi.

Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle forme flessibili di lavoro.

Relazioni sindacali e gestione della contrattazione integrativa; attuazione delle politiche di benessere organizzativo.

Provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale.

Cura i procedimenti disciplinari e il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso del lavoro.

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all'organizzazione e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio.

Provvede alla pianificazione dello sviluppo del sistema informativo regionale (SIR) e provvede alla rilevazione e alla pianificazione dei fabbisogni infrastrutturali di rete.

Provvede alla gestione del sistema statistico regionale.



Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Gestisce le attività istituzionali della Presidenza in raccordo con le strutture del Segretariato generale, assicura le attività del cerimoniale nonché l'assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale. Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla "Struttura Segreteria della Giunta".

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

Svolge attività connesse al controllo in materia di politiche del personale degli enti pubblici ed organismi non economici dipendenti dalla Regione e delle società.

Cura raccordandosi con le Direzioni regionali competenti le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale.".

2. All'allegato B, Titolo "Centrale acquisti" la declaratoria delle competenze viene sostituita dalla seguente:

La Direzione promuove un sistema integrato di acquisti che consenta di semplificare il processo di approvvigionamento, ridurre la spesa ed ottenere sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale alle strutture interne della Regione ed in stretto coordinamento con gli economati ed i provveditorati degli enti del servizio sanitario regionale.

A tal fine:

Provvede alla rilevazione dei fabbisogni delle strutture regionali e degli enti del servizio sanitario regionale attraverso la pianificazione ed il coordinamento degli acquisti e delle attività di gestione dei servizi di carattere generale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali formulati dall'organo di governo regionale.

Espleta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, le procedure di gara centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario regionale nonché le procedure di gara di rilievo comunitario per l'acquisizione di beni e servizi specifici per le strutture interne della Regione.

Predisporre gli atti ed i provvedimenti per l'acquisto di beni e servizi di interesse trasversale a tutte le strutture della Regione, assicurando le modalità di approvvigionamento più convenienti per l'Amministrazione e curando la gestione dei relativi contratti.

Assicura la rilevazione e l'analisi dei livelli di consumo e di spesa degli enti del Servizio sanitario regionale, segnalando eventuali criticità e proponendo le possibili soluzioni.

Definisce i processi per gli approvvigionamenti ed il relativo sistema di procedure e strumenti per assicurare l'accuratezza e la correttezza delle attività poste in essere, con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni.

Effettua l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio dei costi.

Partecipa, con la Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza.

La direzione assicura, inoltre, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Segretariato generale "Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali", le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 gennaio 2014

ZINGARETTI

14R00375

REGOLAMENTO 3 marzo 2014, n. 4.

**Regolamento per la concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà regionale.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 4 marzo 2014)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo a terzi di beni immobili di proprietà regionale, per lo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, sportive, sociali, convegni, riunioni, mostre, ecc.



2. La concessione avviene in ogni caso per eventi che abbiano il requisito del pubblico interesse, con esclusione di quelli con finalità commerciali. Sono qualificati quali portatori di pubblico interesse anche gli eventi con i quali si promuovano raccolte di fondi destinati totalmente a scopi umanitari ed alla promozione della ricerca medica e scientifica.

#### Art. 2.

##### *Modalità per la richiesta*

1. L'Ente (Associazione, Fondazione, Comitato, Cooperativa, ecc., di seguito indicato "Ente") e i privati che intendono ottenere in concessione temporanea un bene immobile regionale presentano apposita domanda alla Direzione regionale competente in materia di beni patri moni al i, di norma almeno trenta giorni prima della data per la quale si richiede l'inizio della concessione stessa.

2. La domanda (il cui modello è allegato al presente Regolamento) deve indicare:

a) l'uso che si intende fare dei locali, in modo da consentire la valutazione della sussistenza del pubblico interesse;

b) le finalità dell'Ente, anche allegando la Carta dei servizi, indicando se si tratti di Ente senza fine di lucro;

c) la durata della concessione richiesta, durata che non potrà comunque essere superiore a quindici giorni, anche non consecutivi;

d) l'impegno a sottoscrivere, prima dell'inizio della concessione, il modulo di patti e condizioni (modulo allegato al presente Regolamento), ponendo in essere prima dell'inizio della concessione gli adempimenti preliminari ivi previsti (quale ad esempio la stipula della polizza assicurativa ed il pagamento della tariffa), pena la revoca della stessa;

e) i particolari tecnici ed organizzativi dell'evento ed il nominativo del responsabile legale dell'Ente.

#### Art. 3.

##### *Tariffe e modalità di concessione*

1. La concessione del bene immobile comporta il pagamento di una tariffa giornaliera determinata dall'Ufficio tecnico regionale, tenendo conto della superficie del bene, della sua ubicazione, del suo pregio artistico. La tariffa è aggiornata annualmente sulla base dell'indice Istat.

2. La tariffa di cui al comma precedente è ridotta del 50% se trattasi di Ente senza fini di lucro.

3. La concessione deve prevedere la stipula da parte del richiedente di un'assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e/o cose, con le modalità indicate nel modulo di patti e condizioni. L'importo dell'assicurazione è determinato dall'Ufficio tecnico regionale, con i criteri di cui al precedente comma 1.

4. L'atto di concessione è di competenza del Direttore della Direzione regionale competente in materia di patrimonio. La concessione può essere revocata per inadempimento del richiedente ovvero per sopravvenuta esigenza tecnico manutenti va, o per motivi di ordine pubblico. La revoca o il diniego seguono le procedure di cui alla

legge n. 241 del 1990, al fine di assicurare comunque la partecipazione al procedimento del richiedente. La Regione potrà richiedere integrazione della documentazione presentata al fine di valutare l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego della concessione. La concessione potrà prevedere una durata minore di quella della richiesta. In ogni caso il provvedimento di diniego o di accoglimento parziale deve espressamente indicare le motivazioni del mancato o parziale accoglimento della domanda.

5. Qualora pervengano più domande per lo stesso bene e per lo stesso periodo la concessione avviene seguendo l'ordine cronologico delle stesse.

6. E' vietata ogni forma di pubblicità commerciale nell'immobile regionale durante la concessione, fatte salve le ipotesi di sponsorizzazione strettamente legate all'evento, che devono comunque essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

7. Le modalità dell'utilizzo del bene, gli oneri a carico del concessionario temporaneo ed ogni altro aspetto di regolamentazione della concessione sono contenuti nel citato modulo di patti e condizioni.

8. La consegna e ripresa in possesso da parte della Regione del bene di cui trattasi avverrà con redazione di apposito verbale, volto anche alla verifica dello stato del bene una volta terminata la concessione.

#### Art. 4.

##### *Destinazione dei proventi*

1. I proventi acquisiti dalla Regione in applicazione della tariffa di cui all'articolo 3 sono destinati prioritariamente alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 marzo 2014

ZINGARETTI



DOMANDA DI CONCESSIONE AD USO TEMPORANEO
DI IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE

Il sottoscritto....., in qualità di legale rappresentante dell'Ente.....

richiede la concessione temporanea del seguente immobile di proprietà regionale:

.....

.....per il seguente giorno/giorni/periodo:

.....finalità dell'evento per il quale si richiede la concessione:

.....finalità dell'Ente:

.....trattasi di Ente (indicare se è Ente con o senza scopo di lucro):

l'evento avrà le seguenti caratteristiche tecniche (indicare e descrivere gli orari di apertura al pubblico, il presunto numero di partecipanti ed ogni altro aspetto organizzativo rilevante)

richiede l'autorizzazione regionale per la sponsorizzazione all'evento da parte di....., che sarà utilizzata per la seguente finalità:

l'evento è sponsorizzato da..... i relativi ricavi sono destinati alle seguenti finalità.....

e si impegna, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere il modulo di Patti e condizioni.

..... Firma leggibile



**MODULO DI PATTI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE  
DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE**

Il sottoscritto....., in qualità di  
legale rappresentante  
dell'Ente.....

- a) si impegna, a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a cose e/o persone, per l'importo determinato dalla Regione, e consegnarne copia alla Regione prima della data di inizio della concessione, consapevole che in mancanza di tale consegna la concessione sarà revocata;
- b) si impegna, prima dell'inizio della concessione, a consegnare alla Regione la documentazione attestante il pagamento della tariffa determinata dalla competente struttura regionale;
- c) rinuncia a rivalersi nei confronti della Regione per qualsiasi danno derivante dalla revoca dell'autorizzazione, sia quando la revoca dipenda dalla mancata sottoscrizione dell'assicurazione sopra citata o dal mancato pagamento della tariffa, sia quando sia dovuta a fatti non imputabili al richiedente, quale una sopravvenuta esigenza tecnico manutentiva dell'immobile, o motivi di ordine pubblico;
- d) si impegna a non consentire l'effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale durante la concessione all'interno dell'immobile regionale;
- e) si impegna ad utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità indicate nella domanda presentata alla Regione;
- f) si impegna ad osservare e fare osservare a tutte le persone che accederanno all'immobile concesso la maggior diligenza nell'utilizzazione dei locali, in modo da evitare danni a terzi, alle attrezzature, ai locali stessi e di quanto in essi comunque contenuto, e a restituirlo nelle condizioni nelle quali è stato consegnato;
- g) si impegna a rispondere in via diretta ed esclusiva dei danni a persone e/o cose che possano essere causati nell'ambito della concessione di cui trattasi, assumendosene sin d'ora ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale, anche derivante dal comportamento del personale facente riferimento all'Ente o dallo stesso incaricato, o comunque da terzi a qualsiasi titolo utilizzati dall'Ente;
- h) assicura che non sarà utilizzato personale non in regola con le normative in materia lavorativa, previdenziale, fiscale ed assicurativa e che saranno rispettate tutte le normative in materia di sicurezza;
- i) dà atto che risponderà nei confronti della Regione per qualsiasi danno causato dal pubblico a cose di proprietà della Regione stessa, in occasione dell'evento per il quale è stata chiesta la concessione;
- j) attesta che l'evento per la realizzazione del quale è stata richiesta la concessione avverrà solo dopo che saranno state ottenute tutte le eventuali autorizzazioni/nulla osta richieste dalla vigente legislazione (ad esempio Asl, Comune, Vigili del fuoco, SIAE, ecc.);
- k) si impegna, ove necessario, ad assicurare a proprie spese l'installazione di attrezzature, al loro smontaggio e trasporto entro il termine della concessione, al



- fine di rendere nuovamente disponibile il bene, che dovrà essere riconsegnato alla Regione nello stato nel quale era al momento della consegna, avendo l'Ente provveduto ad effettuare la pulizia dello stesso;
- l) prende atto che la Regione avrà il potere di disporre ispezioni per verificare lo svolgimento dell'evento ed il rispetto delle condizioni di cui al presente modulo, assicurando sin d'ora la massima collaborazione per consentire alla Regione il pieno svolgimento di tale compito ispettivo, volto alla tutela del bene;
  - m) prende atto che la Regione non risponderà di eventuali furti o danneggiamenti a proprie attrezzature e beni che dovessero verificarsi durante la concessione;
  - n) prende atto che alla riconsegna del bene dovrà sottoscrivere il verbale predisposto da funzionario della Regione.

.....  
Firma leggibile

14R00376



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2014, n. 34.

**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 89 Speciale del 1° agosto 2014)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 14/2014*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo - (Legge Finanziaria Regionale 2014), modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla legge regionale n. 5/1999, alla legge regionale n. 3/2014, alla legge regionale n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.» è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 - Capitolo di spesa 12352».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 luglio 2014

D'ALFONSO

14R00393

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 10 luglio 2014, n. 19.

**Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole alimentari.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione  
Siciliana - Parte I n. 29 del 18 luglio 2014)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione dell'Osservatorio equità e giustizia  
nelle filiere agricole e alimentari*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura;

b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale dell'agricoltura, designato dal dirigente generale del medesimo dipartimento, che espleta le funzioni di segretario;

c) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

d) un rappresentante della Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Regione siciliana;

e) un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello regionale.



2. L'Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari svolge i seguenti compiti:

a) vigilare sul rispetto degli accordi di filiera di cui all'art. 82 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

b) individuare le prassi commerciali scorrette con particolare riferimento ai ritardi nei pagamenti e all'imposizione della forza contrattuale sotto la minaccia della cancellazione dalla lista dei fornitori;

c) individuare l'illegalità dei sistemi di transazione delle produzioni agricole;

d) individuare l'uso improprio a fini pubblicitari dell'immagine e dei valori dell'agricoltura siciliana;

e) individuare le azioni di agropirateria e contraffazione dei prodotti derivanti dalle risorse genetiche Born in Sicily di cui alla legge regionale 18 novembre 2013, n. 19, in danno dei produttori agricoli e dei consumatori;

f) istituire uno sportello telematico sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per le segnalazioni di azioni illecite e improprie perpetrate ai danni degli agricoltori e delle risorse genetiche Born in Sicily di cui alla legge regionale 18 novembre 2013, n. 19;

g) vigilare sulla conduzione e gestione dei mercati all'ingrosso per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

3. Le eventuali irregolarità individuate dall'Osservatorio sono comunicate, mediante apposita informativa, agli organi preposti in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e di contrasto al fenomeno dell'agropirateria e della contraffazione agroalimentare.

4. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o compenso. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

*Norma attuativa*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalità attuative della presente legge.

Art. 3.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2014

CROCETTA

REALE, *Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

14R00356

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 1 0 0 4 \*

€ 3,00

